



# Legal Newsletter n. 3/2022

**Maggio - Giugno**

—

**Tax & Legal**

**Updates:**

Corporate & Commercial

Business Crisis Law

Public Sector

Governance Regulatory & Compliance

Privacy

Intellectual Property

Labour

ESG

—

[kpmg.com/it](https://kpmg.com/it)





# Sommario

## Corporate & Commercial

<i>Antitrust</i> : il nuovo regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali.....	5
<i>Blockchain</i> : al via il regolamento europeo sulla <i>Distributed Ledger Technology</i> .....	6
La commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori.....	7
<i>Golden power</i> : convertiti in legge il Decreto Ucraina- <i>bis</i> e il Decreto Aiuti .....	8
Violazioni di notifica in materia di concentrazioni di dimensioni europee (Trib. I grado UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 609).....	9
Assicurazioni RC Auto: il nuovo servizio di comparazione dei prezzi.....	10

## Business Crisis Law

Codice della crisi: pubblicate le modifiche in attuazione della Direttiva <i>Insolvency</i> .....	12
---	----

## Public Sector

La Corte di Giustizia scardina i vincoli imposti alla mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese.....	14
L'ANAC fissa le regole per le società <i>in house</i> : il <i>vademecum</i> .....	14
La riforma dei contratti pubblici: pubblicata la legge delega.....	14

## Governance, Regulatory & Compliance

La prima sentenza riguardante la 231 per reati tributari.....	16
Sentenza 23401/2022: non scattano le sanzioni in capo all'Ente quando il Modello 231 è valido.....	17
Antiriciclaggio: istituzione del Registro dei Titolari Effettivi, adempimenti necessari e termini.....	17

## Privacy

UE, arriva il regolamento sulla <i>governance</i> dei dati.....	19
Linee guida n. 4/2020 sul calcolo delle sanzioni amministrative da violazione delle disposizioni del GDPR.....	20
Videosorveglianza e violazione della normativa privacy.....	21
Garante Privacy stop all'uso di Google Analytics: dati trasferiti negli USA senza adeguate garanzie.....	21

## Intellectual Property

La tutela del marchio cromatico: il caso ' <i>Jaune-orangé</i> ' .....	23
Illecita evocazione della DOP Grana Padano: la recente decisione del Tribunale di Venezia.....	24

## Labour

Bonus 200 Euro per tutte le categorie di lavoratori.....	25
Il CCNL chimico-farmaceutico: intesa sul rinnovo.....	26

## ESG

Legge SalvaMare .....	27
Valorizzazione e promozione dei prodotti a chilometro zero.....	27
Parità di genere: nuove misure di rafforzamento in ambito pubblico.....	28
Finanza sostenibile: pubblicato un quaderno Consob sulla gestione del risparmio e sostenibilità.....	28
Enti del terzo settore: agevolazioni a tutti gli enti che si iscrivono nel RUNTS.....	29

# Corporate & Commercial

## **Antitrust: il nuovo regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali**

In data 1° giugno 2022 sono entrati in vigore il **Regolamento (UE) n. 2022/720** della Commissione del 10 maggio 2022, relativo all'applicazione dell'art. 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (c.d. '*Vertical Block Exemption Regulation*' o 'VBER') e le relative **Linee guida sulle restrizioni verticali**, che vanno a sostituire il Regolamento (UE) n. 330/2010.

La Commissione, in base all'esperienza derivante dall'applicazione del previgente Regolamento, per tener conto degli sviluppi di mercato, come la crescita del commercio elettronico e le tipologie nuove o più diffuse di accordi verticali, all'esito del processo di revisione avviato nel 2020, ha adottato nuove disposizioni di esenzione dall'applicazione dell'art. 101, paragrafo 1, TFUE in favore di quegli accordi verticali che si presume soddisfino le condizioni di cui all'art. 101, paragrafo 3, TFUE.

Nella definizione delle condizioni dell'esenzione, la Commissione ha mantenuto la **presunzione di legittimità** disposta dal Regolamento (UE) n. 330/2010 per gli accordi verticali conclusi tra imprese che singolarmente detengano una **quota di mercato non superiore al 30%** (c.d. *safe harbour*), ritenendo che tali accordi comportino generalmente un miglioramento della produzione e della distribuzione, riservando ai consumatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ma escludendo quegli accordi che, sebbene sottoscritti da imprese che singolarmente detengono quote di mercato inferiori al 30%, contengano gravi restrizioni della concorrenza (c.d. *hardcore restrictions*), quali ad esempio la definizione di prezzi di rivendita minimi e fissi, protezioni territoriali come la pratica di impedire l'uso efficace di internet per le vendite o restrizioni della pubblicità *online*.

### **Le principali novità introdotte:**

#### — *Gli scambi di informazioni nell'ambito della **dual distribution***

L'esenzione si applica agli accordi verticali conclusi tra un fornitore che distribuisce i propri prodotti sia tramite canale diretto che tramite una catena di vendita al dettaglio terza, e quindi anche tra imprese che agiscono in concorrenza, e riguarda solo lo scambio di informazioni direttamente connesso all'esecuzione dell'accordo verticale o necessario per migliorare la produzione o la distribuzione dei beni o servizi oggetto del contratto.

Sono invece espressamente esclusi dalla deroga gli accordi verticali relativi alla fornitura di servizi di intermediazione *online* da parte di imprese che operano esse stesse tramite piattaforma per la vendita dei beni o servizi oggetto dell'intermediazione.

#### — *La regolamentazione nell'ambito dei sistemi di **distribuzione selettiva ed esclusiva***

Il VBER riconosce a favore del fornitore che adotti il modello di distribuzione selettiva<sup>(1)</sup> o quello di distribuzione esclusiva<sup>(2)</sup>, la facoltà, tra le altre, di prevedere alcuni limiti alle vendite dei propri distributori e, specificamente:

- a. le vendite attive<sup>(3)</sup> da parte dei membri del sistema di distribuzione selettiva (nel modello di distribuzione selettiva), ovvero da parte del distributore esclusivo (nel modello di distribuzione

<sup>1</sup> Per 'sistema di distribuzione selettiva' si intende un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema (cfr. art. 1, lett. g, VBER).

<sup>2</sup> Per 'sistema di distribuzione esclusiva' si intende un sistema di distribuzione nel quale il fornitore assegna un territorio o un gruppo di clienti esclusivamente a sé stesso o a un massimo di cinque acquirenti e impone restrizioni che impediscono a tutti gli altri acquirenti di vendere attivamente nel territorio esclusivo o al gruppo di clienti esclusivo (cfr. art. 1, lett. h, VBER).

<sup>3</sup> Per 'vendite attive' si intende il fatto di contattare in maniera attiva e mirata dei clienti mediante visite, lettere, e-mail, telefonate o altri mezzi di comunicazione diretta o attraverso azioni di pubblicità e promozione mirate, *offline* o *online*, ad esempio attraverso media cartacei o digitali, compresi i media *online*; strumenti di confronto dei prezzi o pubblicità associata a motori di ricerca, che siano destinati



esclusiva) e dei loro clienti diretti, in un territorio o a un gruppo di clienti riservati al fornitore o assegnati dal fornitore esclusivamente a un massimo di altri cinque distributori esclusivi;

- b. le vendite attive o passive<sup>(4)</sup> da parte dei membri del sistema di distribuzione selettiva (nel modello di distribuzione selettiva), ovvero da parte del distributore esclusivo (nel modello di distribuzione esclusiva) e dei loro clienti, a distributori non autorizzati situati all'interno del territorio in cui opera il sistema di distribuzione selettiva.

La nuova disciplina non si limita, come la precedente, a limitare l'autonomia negoziale delle imprese coinvolte in qualità di distributore diretto, ma concede al fornitore di vietare, altresì, le vendite da parte delle imprese a loro volta clienti dei membri del sistema di distribuzione selettiva o clienti del distributore esclusivo.

#### — Le condizioni di esenzione nelle **vendite online**

Il beneficio di esenzione per categoria di cui al VBER si applica anche in favore delle imprese che effettuano vendite *online*. Il VBER riconosce l'esenzione laddove le restrizioni non perseguano l'obiettivo di ridurre in modo significativo il volume complessivo delle vendite *online* dei beni o dei servizi oggetto del contratto nel mercato rilevante, ovvero, non riducano le possibilità, per i consumatori, di acquistare *online* i beni o i servizi oggetto del contratto.

Al contempo, il VBER stabilisce l'esclusione dal beneficio di esenzione dell'obbligo diretto o indiretto che impedisca agli acquirenti di servizi di intermediazione *online* di offrire, vendere o rivendere beni o servizi agli utenti finali a condizioni più favorevoli, rispetto a quelle dettate nell'ambito della vendita al dettaglio, ricorrendo a servizi di intermediazione *online* concorrenti.

Con l'adozione del VBER la Commissione europea ha quindi adattato la disciplina in precedenza vigente alle esigenze emerse nella prassi recente, adeguando i concetti in passato associati alle relazioni verticali tra fornitori e distributori ai nuovi modelli commerciali affermatasi, non sempre facilmente classificabili, e fornendo alle imprese nuovi spazi di autonomia negoziale e maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti tra le medesime.

Si evidenzia, da ultimo, che il VBER ha previsto un periodo transitorio in virtù del quale le disposizioni ivi indicate non troveranno applicazione sino alla data del 31 maggio 2023 per quegli accordi già in vigore alla data del 31 maggio 2022 che rispettano le condizioni di esenzione stabilite dal Regolamento (UE) n. 330/2010, al fine di permettere alle imprese di allineare gli accordi conclusi alla disciplina da ultimo intervenuta.

## **Blockchain: al via il regolamento europeo sulla *Distributed Ledger Technology***

Il 2 giugno 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 151 il **Regolamento (UE) 2022/858** del 30 maggio 2022 ('Regolamento DLT') con l'obiettivo di creare un regime pilota per lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito (c.d. *Distributed Ledger Technology* o DLT) nell'ambito dei mercati di capitale relativi a strumenti finanziari.

Il Regolamento DLT fa parte del '*Digital Finance Package*', ovvero di un pacchetto di provvedimenti sulla finanza digitale adottato il 24 settembre 2020 dalla Commissione europea, che comprende significativi interventi in ambito di resilienza digitale, allo scopo di rendere i servizi finanziari più digitalizzati e di stimolare l'innovazione e la concorrenza tra i diversi *competitors* all'interno dell'Unione europea.

Accanto al citato regolamento, le istituzioni europee sono al lavoro con altre proposte tra cui (i) il regolamento che mira ad assicurare la resilienza operativa digitale del settore finanziario, c.d. '*DORA*', ovvero '*Digital Operational Resilience Act*', per implementare delle regole e assicurare degli standard di sicurezza, e (ii) la proposta di regolamento sul mercato delle cripto-attività, c.d. '*MICA*', cioè '*Markets in Crypto Asset Regulation*'.

---

a clienti in determinati territori o a gruppi di clienti; la gestione di un sito internet con un dominio di primo livello che corrisponde a determinati territori; l'offerta su un sito internet di opzioni linguistiche comunemente utilizzate in determinati territori, quando tali lingue siano diverse da quelle comunemente utilizzate nel territorio in cui è stabilito l'acquirente (cfr. art. 1, lett. l, VBER).

<sup>4</sup> Per 'vendite passive' si intendono vendite effettuate in risposta a richieste spontanee di singoli clienti, comprese la consegna di beni o la prestazione di servizi al cliente, senza che la vendita sia stata avviata sollecitando attivamente particolari clienti, gruppi di clienti o territori, incluse le vendite risultanti dalla partecipazione ad appalti pubblici o dalla risposta a bandi di gara privati (cfr. art. 1, lett. m, VBER).

Il Regolamento DLT crea un sistema di regolamentazione per i gestori di infrastrutture di mercato DLT, ovvero dei sistemi multilaterali di negoziazione che ammettono alla negoziazione strumenti finanziari emessi, registrati, trasferiti e stoccati mediante la tecnologia a registro distribuito.

Tali strumenti finanziari sono quelli previsti nella Direttiva 2014/65 (c.d. 'MiFID II'), recepita dal legislatore italiano all'interno del D.Lgs. n. 58/1998, e quindi gli strumenti finanziari c.d. 'tokenizzati', negoziati su *blockchain*.

Nel considerando 3 del Regolamento, si sottolinea come: *"La cosiddetta tokenizzazione degli strumenti finanziari, vale a dire la rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o l'emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito, dovrebbe aprire nuove opportunità per incrementi di efficienza nel processo di negoziazione e post-negoziazione. Tuttavia, poiché compromessi fondamentali relativi al rischio di credito e di liquidità permangono anche in un mondo tokenizzato, il successo dei sistemi basati sui token dipenderà, almeno in via provvisoria, dalla loro interazione con i sistemi tradizionali basati su conti"*.

Il Regolamento DLT cerca di trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di estendere il nuovo regime pilota per le infrastrutture DLT a una base più ampia di investitori rispetto ai mercati tradizionali e quella di tutelare gli investitori dai rischi di perdite finanziarie.

Nell'applicazione del Regolamento, occorrerà tener conto dei principi di proporzionalità, neutralità tecnologica, e della parità di condizioni per garantire che i partecipanti al mercato dispongano dello spazio normativo per innovare, difendere i valori di trasparenza, equità, stabilità, tutela degli investitori, rendicontabilità e integrità del mercato, e per garantire la protezione della vita privata e dei dati personali, garantiti dagli artt. 7 '*Rispetto della vita privata e della vita familiare*' e 8 '*Protezione dei dati di carattere personale*' della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

## La commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori

### La proposta della Commissione europea di modifica della Direttiva 2011/83/UE

L'11 maggio 2022, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva volta a modificare alcune disposizioni della Direttiva 2011/83/EU (c.d. *Consumer Rights Directive*, '**CRD**') relativa ai diritti dei consumatori e ad abrogare la Direttiva 2002/65/CE (c.d. *Distance Marketing of Financial Services Directive*, '**DMFSD**') che disciplina la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai soggetti qualificati quali consumatori.

Fra gli obiettivi principali della proposta vi è quello di far 'confluire' le disposizioni della DMFSD nella CRD, semplificando così il quadro normativo attualmente vigente e di **estendere le tutele previste per i consumatori anche in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari**, per tali intendendosi qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento. Per l'effetto, le nuove disposizioni dovrebbero applicarsi in relazione a tutti i servizi su menzionati, a differenza di quanto previsto dalla vigente (ante proposta di modifica) CRD che esclude espressamente dal suo campo di applicazione i contratti aventi ad oggetto i servizi finanziari.

Una delle novità di maggiore rilievo della proposta interessa l'informativa precontrattuale. A tal riguardo, l'obiettivo che si propone la Commissione è quello di garantire al consumatore informazioni tempestive, chiare e comprensibili e di adeguare le disposizioni sul diritto all'informazione precontrattuale alle nuove esigenze nascenti dal processo di digitalizzazione, ormai da tempo in atto.

In particolare, viene indicato:

- **quali informazioni debbano essere fornite al consumatore** (ad esempio, l'**indirizzo di posta elettronica del prestatore dei servizi finanziari**);
- **come le informazioni devono raggiungere il consumatore** (ad esempio, quando è possibile utilizzare la stratificazione delle informazioni e quali requisiti informativi devono essere soddisfatti);
- **quando le informazioni devono raggiungere il consumatore**, laddove viene precisato che deve intercorrere un **lasso di tempo non troppo breve (i.e. non immediato) tra la fornitura delle informazioni e la conclusione del contratto**.

Altra disciplina che la Commissione propone di riformare è quella relativa alla **modalità di esercizio del diritto di recesso**. A tal proposito, in via del tutto innovativa, è previsto che:



- in tutti i casi di conclusione a distanza dei contratti e qualora il periodo di tempo intercorrente tra la fornitura delle informazioni precontrattuali e la conclusione del contratto sia inferiore ad un giorno, **il prestatore del servizio è tenuto a comunicare al consumatore, tramite apposita notifica da inviare entro un giorno dalla conclusione del contratto, la possibilità e le modalità per esercitare il diritto di recesso;**
- l'esercizio del diritto di recesso in tutti i casi di contratti conclusi a distanza deve essere consentito tramite **la predisposizione di una apposita applicazione (il c.d. pulsante di recesso) che deve rendere più agile e immediato il recesso del consumatore.**

La proposta di modifica della CRD prevede, inoltre, l'introduzione di due articoli volti ad implementare la c.d. *online fairness* nell'ambito dell'acquisto di servizi finanziari da parte dei consumatori. Nel dettaglio, detti articoli impongono in capo al professionista:

- l'obbligo, nel caso di utilizzo di strumenti *online* come il *roboadvice* o le *chat box*, di fornire e illustrare chiaramente al consumatore le informazioni chiave, comprese le informazioni sulle principali caratteristiche del contratto proposto; è inoltre, riconosciuto al consumatore il diritto di chiedere e ottenere l'intervento di un operatore non automatizzato e così interagire con un essere umano che rappresenti il prestatore del servizio;
- il divieto di adottare misure nella propria interfaccia *online* che possano distorcere o compromettere la capacità dei consumatori di prendere una decisione o una scelta libera, autonoma e informata.

In ultimo, altro obiettivo della proposta è quello di estendere alla prestazione dei servizi finanziari le **sanzioni** previste nella CRD a tutela dei diritti dei consumatori.

Per quanto concerne, infine, l'attuazione e l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, la proposta prevede che l'emananda Direttiva debba essere **recepita dagli Stati membri nel termine di 24 mesi dalla sua adozione** (a decorrere, pertanto, dal termine dell'*iter* legislativo comunitario).

## **Golden power: convertiti in legge il Decreto Ucraina-bis e il Decreto Aiuti**

Con legge 20 maggio 2022, n. 51, pubblicata in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 117, è stato convertito, con modificazioni, il **decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21** (c.d. '**Decreto Ucraina-bis**'), contenente al suo interno anche disposizioni volte al rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica.

Con riguardo al regime dei poteri speciali del Governo (c.d. *golden power*) si segnalano, in particolare, le modifiche apportate al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (c.d. '**Decreto**'), tra cui:

- l'estensione del potere di veto del Governo a delibere, atti od operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale individuati dal D.P.C.M. 6 giugno 2014, n. 108, nonché che comportino l'assegnazione di tali attivi a titolo di garanzia (art. 1, del Decreto);
- l'**obbligo di notifica della costituzione di imprese** il cui oggetto sociale ricomprenda lo svolgimento di attività di rilevanza strategica ovvero che detengano attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale (art. 1, comma 5-*bis*, del Decreto);
- l'**inclusione tra gli attivi strategici** nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di reti, impianti, beni e rapporti **oggetto di concessioni**, comunque affidate, **incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica** (art. 2, commi 1 e 1-*ter*, del Decreto);
- l'estensione dell'obbligo di notifica agli acquisti, a qualsiasi titolo, da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli residenti in Italia, di partecipazioni di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (art. 2, commi 2-*bis* e 5, del Decreto);
- sempre con riguardo ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, la **possibilità di condizionare l'efficacia dell'acquisto all'assunzione di impegni** diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato **anche alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto**, con assoggettamento a sanzione amministrativa in caso di inadempimento (art. 2, comma 6, del Decreto);





- l'**obbligo di notifica della costituzione di un'impresa** che svolga attività ovvero detenga attivi nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (art. 2, comma 7-bis, del Decreto).

Si segnala inoltre che, in sede di conversione del **decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50** (c.d. '**Decreto Aiuti**'), con legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio scorso, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e crisi ucraina, è stato disposto l'**ampliamento** dell'applicazione dei poteri speciali del Governo anche **alle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche**.

## **Violazioni di notifica in materia di concentrazioni di dimensioni europee (Trib. I grado UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 609)**

Con **sentenza del 18 maggio 2022, n. 609**, il Tribunale di I grado dell'Unione europea si è pronunciato sul ricorso con il quale **Canon Inc.** richiedeva l'annullamento o la riduzione dell'importo dell'ammenda di Euro 28 milioni inflitta dalla Commissione europea per la realizzazione e mancata notifica di una **concentrazione** in violazione degli artt. 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 139/2004.

L'operazione contestata dalla Commissione europea aveva ad oggetto l'acquisizione da parte di Canon Inc. della **Toshiba Medical System Corporation ('TMSC')**, una società partecipata al 100% da Toshiba Corporation, e che versava in gravi difficoltà finanziarie.

L'acquisizione era stata strutturata in due fasi:

- nella prima fase, il 17 marzo 2016, Canon Inc. aveva effettuato (i) direttamente, a fronte del pagamento dell'intero prezzo convenuto per l'acquisto di TMSC (pari a circa Euro 5,28 miliardi), l'acquisto di opzioni di acquisto su alcune azioni con diritto di voto di TMSC e (ii) indirettamente, mediante una società veicolo (**'MS Holding'**), l'acquisto di alcune azioni con diritto di voto di TMSC; tali due operazioni di acquisto sono state congiuntamente denominate **'operazioni intermedie'** nella decisione della Commissione del 27 giugno 2019;
- in un secondo momento, il 19 dicembre 2016, dopo aver ottenuto l'ultima autorizzazione rilevante ai fini della concentrazione, Canon Inc. aveva esercitato le sue opzioni per acquisire le sottostanti azioni con diritto di voto di TMSC, mentre TMSC aveva acquistato le sue azioni con diritto di voto detenute da MS Holding, nonché l'azione senza diritto di voto detenuta da Canon Inc., dunque, mediante tale operazione, denominata **'operazione finale'**, TMSC diveniva una società al 100% della ricorrente.

Il 12 agosto 2016 la ricorrente notificava alla Commissione l'acquisizione del controllo esclusivo di TMSC, precisando che la notifica doveva essere intesa come riguardante l'intera concentrazione, vale a dire le operazioni intermedie e l'operazione finale. La Commissione infliggeva un'ammenda di Euro 28 milioni in quanto, a suo avviso, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata già prima dell'esecuzione delle operazioni intermedie, nel rispetto della previsione di **obbligo di notificazione preventiva** delle concentrazioni prevista dal Regolamento (CE) n. 139/2004.

La ricorrente proponeva ricorso per annullamento, che è stato integralmente respinto dalla VI Sezione del Tribunale, il quale ha confermato le motivazioni adottate dalla Commissione. In particolare:

- richiamando un proprio precedente del 31 maggio 2018 (Ernst & Young, C-633/16), il Tribunale ha indicato quale criterio per la rilevazione di una violazione di notifica di una concentrazione, la **verifica se l'operazione** di cui trattasi **abbia contribuito**, in tutto o in parte, in fatto o in diritto, al **cambiamento di controllo dell'impresa**;
- il Tribunale ha affermato che la **realizzazione di una concentrazione deve considerarsi realizzata** nel momento in cui i partecipanti a una concentrazione attuano operazioni che contribuiscono a modificare in modo duraturo il controllo sull'impresa-obiettivo, indicando, nel caso di specie, che le operazioni intermedie rappresentavano un **vincolo funzionale diretto** con la modifica di controllo di TMSC e dunque avevano contribuito alla modifica del controllo stesso.

Il Tribunale ha dunque ritenuto che, nel caso di specie, la ricorrente avesse violato l'obbligo di notifica previsto dal Regolamento (CE) n. 139/2004 confermando pertanto l'ammenda di Euro 28 milioni.



## Assicurazioni RC Auto: il nuovo servizio di comparazione dei prezzi

L'IVASS ha emanato il Regolamento del 21 giugno 2022, n. 51 (il '**Regolamento**'), con il quale viene disciplinato il funzionamento di un servizio *online* semplice, gratuito e imparziale di preventivazione comparativa, denominato PREVENTIVASS, che raccoglie e **mette a confronto le offerte di tutte le imprese di assicurazione concernenti il contratto base RC Auto** in modo trasparente e nell'interesse esclusivo del consumatore.

Tale sistema di preventivazione è accessibile tramite un applicativo *web* che permette di confrontare i costi delle coperture RC Auto offerte dalle imprese assicurative operanti in Italia e che si rivolge all'intermediario assicurativo, che potrà acquisire per il consumatore i preventivi riportanti i premi offerti per il contratto base dalle imprese di cui è mandatario, nonché al consumatore che, effettuando direttamente la consultazione, riceverà i preventivi relativi al contratto base di tutte le imprese assicurative operanti in Italia.

A differenza dei sistemi di comparazione privata esistenti sul mercato, PREVENTIVASS:

- non svolge alcun ruolo di intermediazione tra consumatori e imprese assicurative;
- non prevede la percezione di alcuna provvigione in caso di sottoscrizione della polizza;
- non mostra solo preventivi di imprese per cui funge da intermediario, ma consente di comparare le offerte di tutte le imprese assicurative operanti in Italia.

In particolare, il Regolamento dà attuazione all'art. 132-*bis* del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private - introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) - che disciplina, tra l'altro, gli obblighi informativi delle imprese e degli intermediari mandatari che operano nel ramo RC Auto, iscritti nelle Sezioni A), D) e F) del RUI e nell'elenco annesso, ed in virtù dei quali, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria RC Auto, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari.

Le disposizioni del Regolamento sono volte, in specifico, ad adeguare il servizio di preventivazione pubblico già esistente (c.d. 'Tuo Preventivatore') al mutato *framework* normativo derivante dall'entrata in vigore della citata legge n. 124/2017 e allo sviluppo del quadro tecnologico di riferimento.

L'accesso a PREVENTIVASS è piuttosto semplice: i consumatori e gli intermediari assicurativi possono accedere, alternativamente, direttamente dal sito *web* dedicato o dai siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico (MISE) e dell'IVASS o dal collegamento presente, congiuntamente all'informativa circa il contenuto e le modalità di funzionamento della piattaforma stessa, in modo visibile e tale da consentirne l'immediata individuazione, sui siti *web* delle imprese di assicurazione.

Una volta effettuato l'accesso, consumatori ed intermediari richiedono il preventivo del contratto base di assicurazione obbligatoria RC Auto relativo ad autovetture, motocicli e ciclomotori a uso privato del consumatore. L'offerta può essere personalizzata, a richiesta del consumatore o, per suo tramite, dell'intermediario, mediante la **richiesta di inserire nel preventivo clausole aggiuntive**, che vengono lasciate alla libera valutazione ed iniziativa dell'impresa stessa, la quale ha, comunque, la facoltà di includere, purché a titolo gratuito, alcune fra le clausole aggiuntive, espressamente individuate, già nell'offerta del contratto base.

La richiesta di emissione del preventivo viene inviata da PREVENTIVASS tramite un modello elettronico e le imprese assicurative, entro 30 secondi e, comunque, non oltre il termine tardivo di cinque minuti dall'invio della richiesta, pena l'esclusione, trasmettono i preventivi utilizzando il medesimo modello.

Una volta ricevuti i preventivi, PREVENTIVASS elabora un elenco biunivoco ove, in una prima sezione, sono indicati i preventivi che rispondono integralmente alle richieste del consumatore e, nella seconda, quelli che offrono soltanto alcune delle clausole aggiuntive richieste o il contratto di base. In ogni caso, **i preventivi vengono proposti** da PREVENTIVASS **secondo un ordine progressivo crescente**, dal premio complessivo più basso al premio complessivo più alto, e vanno, in tal modo, a stimolare anche la concorrenza fra le imprese assicurative.

Il preventivo **ha validità di 60 giorni** decorrenti dalla data di emissione e ad esso l'impresa applica la tariffa vigente alla data di decorrenza della copertura assicurativa per la quale viene richiesto. L'impresa rilascia il preventivo anche quando la data di decorrenza della copertura assicurativa è successiva al periodo di validità dello stesso, in tal caso il preventivo ha esclusivamente valore di quotazione del rischio con finalità



informativa e non vincola l'impresa alla conclusione del contratto alle condizioni ivi indicate. L'impresa non rilascia il preventivo quando la copertura assicurativa eccede il termine massimo di un anno dalla richiesta.

La **sottoscrizione del contratto**, che non può avvenire a condizioni peggiorative rispetto a quelle offerte nel preventivo, può avere luogo **presso gli intermediari** indicati dalle imprese di assicurazione, esibendo il preventivo in formato digitale o cartaceo o indicandone il numero identificativo, **oppure mediante collegamento telefonico o al sito internet delle imprese stesse.**

L'impresa deve in ogni caso verificare l'adempimento dell'obbligo di preventiva consultazione di PREVENTIVASS da parte dell'intermediario che ha proposto il contratto.

In aggiunta, il Regolamento dispone, a tutela del corretto funzionamento del sistema informativo, che l'impresa assicurativa, oltre a conformarsi agli obblighi di vigilanza circa il funzionamento e l'aggiornamento delle procedure ai fini dell'elaborazione e trasmissione del preventivo, debba consentire, tramite un collegamento ipertestuale al proprio sito *web*, la **visualizzazione della documentazione precontrattuale e delle condizioni generali di assicurazione**, nonché garantire la protezione dei dati personali.



# Business Crisis Law

## Codice della crisi: pubblicate le modifiche in attuazione della Direttiva *Insolvency*

Lo scorso 1° luglio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 il **D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 di attuazione della** direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione (c.d. '**Direttiva *Insolvency***'), atteso da oltre due anni.

Il legislatore è intervenuto sull'impianto, già più volte modificato, del **Codice della crisi**, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, per allinearli ai principi europei di prevenzione della crisi e di ripristino dell'attività economica, da un lato fornendo all'imprenditore una serie di elementi che lo possano aiutare a prendere coscienza senza ritardo del deterioramento della situazione e ad adottare le misure più opportune, affiancandogli un soggetto terzo con il compito di favorire una soluzione che possa trovare il più possibile l'accordo dei creditori, e, dall'altro, intervenendo sulla disciplina del concordato in continuità aziendale con l'obiettivo di rendere la procedura più efficiente.

Il Codice della crisi, come riordinato e integrato dal decreto di recepimento della Direttiva *Insolvency*, è **entrato in vigore il 15 luglio 2022**, a seguito dell'ultimo rinvio disposto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con la legge 29 giugno 2022, n. 79.

Va, tuttavia, sottolineato che l'attuale legge 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. 'Legge Fallimentare') continuerà a trovare applicazione per i procedimenti avviati prima del 15 luglio 2022, venendosi così a creare un doppio regime.

Le modifiche al Codice della crisi apportate in attuazione della Direttiva *Insolvency* vanno a incidere, tra le varie disposizioni, sulla definizione stessa di '**crisi**' contenuta nell'art. 2, prevedendo che per essa debba intendersi "*lo stato del debitore che rende **probabile l'insolvenza** e che si manifesta con l'**inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei **successivi dodici mesi*****", con una estensione del periodo di osservazione precedentemente limitato a sei mesi.

Inoltre, da un lato vengono modificati taluni istituti chiave, dall'altro ne vengono istituiti di nuovi andando così a colmare alcune delle lacune evidenziate dagli addetti ai lavori.

Tra le novità si segnalano:

- l'estensione dell'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede e correttezza anche rispetto alle trattative avviate nella composizione negoziata;
- il dovere dell'imprenditore, che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, di procedere alle comunicazioni sindacali;
- le **modifiche** e integrazioni di carattere procedurale **alla composizione negoziata della crisi**, che era stata introdotta con il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, come convertito nella legge 21 ottobre 2021, n. 147;
- l'introduzione, come nuovo strumento di regolazione della crisi, del **piano soggetto ad omologazione (PRO)**;
- l'introduzione di un nuovo **concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio** nel caso in cui la composizione negoziata non si concluda con esito positivo;
- le **modifiche** apportate alla disciplina del **concordato preventivo**, con particolare riguardo al concordato in continuità aziendale, nonché al giudizio di omologazione;
- la conferma dell'obbligo in capo alle banche e agli altri intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB di **comunicare**, oltre che ai clienti, **agli organi di controllo societari**, variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti;



— la modifica, in senso maggiormente restrittivo, dei **sistemi di allerta**, già previsti dal Codice della crisi, la cui **entrata in vigore**, a seguito della conversione del decreto-legge n. 36/2022, è stata **anticipata** dal 31 dicembre 2023 **al 15 luglio 2022**, contestualmente all'entrata in vigore del Codice della crisi.

Il Codice risulta a questo punto finalmente completo e si appresta a divenire, **salvo che per i procedimenti già in corso**, testo unitario di riferimento per la disciplina nazionale della gestione della crisi di impresa e dell'insolvenza.



# Public Sector

## La Corte di Giustizia scardina i vincoli imposti alla mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese

Con la **sentenza 28 aprile 2022 (C-642/2020)**, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato non conforme al diritto europeo la norma del Codice dei Contratti Pubblici che impone alla mandataria del raggruppamento temporaneo di impresa di possedere i requisiti di partecipazione e di eseguire le prestazioni dell'appalto in misura maggioritaria.

Secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia, infatti, tale condizione risulta più rigorosa rispetto a quella prevista dalla Direttiva 2014/24/UE, la quale si limita a stabilire che, solo per alcune tipologie di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possano esigere che taluni 'compiti essenziali' siano direttamente svolti da un unico operatore partecipante al raggruppamento. La ragione giustificatrice di tale previsione si ravvisa nel principio europeo di massima apertura concorrenziale, che tende ad estendere la partecipazione delle piccole e medie imprese nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, anche tramite la costituzione di raggruppamenti temporanei tra operatori economici.

La Corte di Giustizia ha quindi concluso che l'art. 83, comma 8, terzo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) è incompatibile con l'art. 63 della Direttiva 2014/24/UE nella parte in cui obbliga l'impresa mandataria a svolgere direttamente la maggior parte delle prestazioni contrattuali.

Tale criticità è già stata presa in considerazione dal legislatore italiano che, con la legge delega di riforma della disciplina dei contratti pubblici (n. 78/2022, di cui *infra*), ha preannunciato di voler adeguare la normativa italiana alla portata della sentenza in commento.

## L'ANAC fissa le regole per le società *in house*: il *vademecum*

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di concerto con il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), ha predisposto le nuove linee operative in materia di società *in house*. Il documento, pubblicato sul sito dell'ANAC il 27 maggio 2022, è stato realizzato in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto tra ANAC e CNN il 2 maggio 2022, e si propone l'obiettivo di coadiuvare i notai nella predisposizione degli statuti o di altri atti che disciplinano le società *in house*.

Il *vademecum* si inserisce nel contesto normativo delineato dalla Direttiva 2014/24/UE, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica) e delle Linee guida ANAC n. 7 (Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016), e fornisce indicazioni pratiche, in coerenza con gli ultimi approdi giurisprudenziali, in merito alle attività di supporto svolte per la revisione degli statuti, al nesso che deve intercorrere tra le attività svolte dalle società e le finalità istituzionali dei soci, alla composizione societaria e alle modalità di esercizio del controllo analogo.

## La riforma dei contratti pubblici: pubblicata la legge delega

In data 24 giugno 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 la **legge 21 giugno 2022, n. 78**, che delega il Governo a riformare la disciplina dei contratti pubblici attualmente contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016 e negli altri provvedimenti normativi, anche di carattere temporaneo e derogatorio, che si sono susseguiti nel corso degli ultimi anni (si pensi ai c.d. Decreto Semplificazioni, Decreto Sblocca Cantieri, etc.).

L'adozione della delega rientra tra gli impegni che il Governo ha assunto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dal quale emerge la necessità di semplificare la normativa della contrattualistica pubblica.

Tale legge individua i principi e i criteri direttivi in base ai quali il Governo dovrà adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione, uno o più decreti legislativi attuativi della nuova disciplina, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:



- la **'stretta aderenza' alle direttive europee**, con particolare riferimento ai punti già attenzionati dalla Commissione europea, con la lettera del 6 aprile 2022 relativa alle procedure semplificate e al divieto di subappalto a cascata, nonché dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2022 in merito alla disciplina dei raggruppamenti temporanei d'impresa;
- la **semplificazione** della normativa attraverso, per esempio, la razionalizzazione e la semplificazione delle cause di esclusione, la riduzione dei livelli di progettazione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti, l'introduzione di semplificazioni nei contratti nel settore ricerca, la riduzione dei tempi di gara mediante l'introduzione di contratti-tipo e il ricorso ai sistemi di *e-procurement* nonché la riduzione numerica delle stazioni appaltanti attraverso il nuovo sistema di qualificazione e la previsione di incentivi alle procedure in forma aggregata;
- la **prevenzione della corruzione** mediante il rafforzamento dei poteri di vigilanza e di supporto dell'ANAC, l'introduzione del sorteggio per l'individuazione degli operatori da invitare alle procedure negoziate senza bando, il divieto di prestazione gratuita di servizi professionali (salve eccezioni), la piena attuazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;
- la **digitalizzazione** che, insieme al nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti in base al quale verranno selezionate quelle dotate del necessario assetto organizzativo, giuridico, economico e informatico, consentirà l'adozione di misure mirate volte all'efficienza e all'efficacia delle procedure di gara.



# Governance, Regulatory & Compliance

## La prima sentenza riguardante la 231 per reati tributari

Dall'ingresso nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dei reati tributari con l'art. 25-*quiquiesdecies*, arriva per la prima volta una sentenza della Cassazione (n. 16302/2022, III Sez. penale) in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta *ex art. 2* del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

I reati tributari sono stati inseriti nel D.Lgs. n. 231/01 per la prima volta con il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge n. 157/2019, con il quale sono state inserite le fattispecie di: dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000), emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000) e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000).

In un secondo momento, a distanza di sei mesi circa, il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha modificato ulteriormente il neo-introdotta art. 25-*quiquiesdecies*, limitatamente alle ipotesi in cui i reati fiscali presentino l'elemento della transnazionalità e siano commessi al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a Euro 10 milioni, al fine di punire anche le ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato) ed ampliare il catalogo dei reati tributari rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 includendovi anche i seguenti delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000: dichiarazione infedele (art. 4), omessa dichiarazione (art. 5), indebita compensazione (art. 10-*quater*).

Dal 2020 la Suprema Corte non si era ancora pronunciata in materia di reati tributari, con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti, fino al 28 aprile 2022, giorno in cui è stata depositata la sentenza Cass. pen., Sez. III, n. 16302/2022.

La citata decisione trae origine da un procedimento nei confronti di una società per azioni in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti *ex art. 2* del D.Lgs. n. 74/2000.

La Cassazione, con la prima sentenza in materia di reati tributari *ex D.Lgs. n. 231/01* ha respinto il ricorso contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano che aveva disposto la misura del sequestro preventivo nei confronti di una società per azioni, incolpata per avere beneficiato di un'evasione IVA di circa Euro 10,5 milioni, relativi a due annualità.

In particolare, l'operazione è stata ritenuta giuridicamente inesistente in ragione della simulazione di contratti di appalto, che di fatto sono stati ritenuti essere contratti di somministrazione (illecita) di manodopera.

Nello specifico la Cassazione, nel richiamare altresì l'orientamento della sezione tributaria, ha precisato che *"in caso di accertamento del carattere fraudolento dell'intermediazione di manodopera, l'IVA che il committente (nella specie) assume di aver pagato al preteso appaltatore per l'operazione soggettivamente inesistente – in quanto corrisposta ad un soggetto che non era legittimato ad operare la rivalsa in ragione del divieto di intermediazione e del carattere fraudolento dell'operazione negoziale – non è detraibile ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 (...)"*.

La prima sentenza della Suprema Corte rappresenta, quindi, seppur emessa ai soli fini cautelari, un monito per le società affinché predispongano ed aggiornino il modello *ex D.Lgs. n. 231/01* e lo rendano effettivo al proprio interno, per evitare l'applicazione di sanzioni particolarmente incisive, quali ad esempio, oltre a quella pecuniaria (fino a 500 quote), anche le sanzioni interdittive, in particolare quelle di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, lettera d) - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e lettera e) - divieto di pubblicizzare beni o servizi.





## **Sentenza 23401/2022: non scattano le sanzioni in capo all'Ente quando il modello 231 è valido**

*“L'esonero dell'ente dalla responsabilità da reato può trovare ragione giustificativa solamente quando la condotta dell'organo apicale rappresenti una dissociazione dello stesso dalla politica d'impresa, laddove il reato costituisce il prodotto di una scelta personale e autonoma della persona fisica, realizzata non già per effetto di inefficienze organizzative, ma piuttosto nonostante un'organizzazione adeguata, poiché aggirabile soltanto attraverso la condotta decettiva”.*

Queste le parole utilizzate dalla Sesta Sezione penale della Cassazione nel pronunciare la sentenza n. 23401 pubblicata il 15 giugno 2022.

La vicenda, oggetto della sentenza, trae origine da una contestazione mossa nei confronti di una società per azioni per l'illecito amministrativo dipendente da reato previsto all'art. 25-ter (Reati societari) del D.Lgs. n. 231/01 in relazione al delitto di agiotaggio, ex art. 2637 c.c., che secondo l'accusa sarebbe stato commesso nel suo interesse e vantaggio dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dall'Amministratore delegato della medesima società mediante la comunicazione al mercato di notizie false sulle previsioni di bilancio e sulla solvibilità di una propria società controllata, posta in liquidazione.

All'esito di una lunga evoluzione processuale, la Suprema Corte ha confermato l'assoluzione della società dall'illecito amministrativo ex D.Lgs. n. 231/01. In particolar modo la Corte ha valutato positivamente i due aspetti centrali della vicenda: a) l'idoneità del Modello Organizzativo della società a prevenire i reati della stessa specie di quello per cui si è proceduto; b) la qualificazione della condotta propria dell'Amministratore delegato e del Presidente della società come 'elusione fraudolenta' del Modello 231 della società.

Gli elementi giustificativi posti alla base di questa pronuncia, secondo l'impostazione della Suprema Corte, sono da un lato l'esistenza all'interno della società di adeguate e specifiche regole interne aventi ad oggetto l'autorizzazione e la diffusione al mercato di comunicazioni 'price sensitive', e dall'altro, l'inesistenza di poteri di intervento dell'Organismo di Vigilanza sulle scelte di gestione aziendale afferenti le predette comunicazioni, in quanto le stesse risultano essere fuori dalla sfera di controllo dell'Organismo di Vigilanza nei confronti dell'Organo amministrativo della società.

La sentenza in commento assume importanza poiché fornisce un'utile impostazione metodologica circa l'interpretazione e la valutazione dell'idoneità ed efficacia di un Modello 231, superando precedenti errate impostazioni giurisprudenziali costruite su automatismi che ancoravano la responsabilità della società alla mera esistenza di lacune nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

Nel fare ciò la sentenza ha inoltre valorizzato il ruolo delle c.d. Linee Guida di categoria quale parametro di interpretazione per il giudice di merito nel valutare l'effettiva efficacia del singolo Modello 231, con la fondamentale conseguenza che, qualora quest'ultimo intenda discostarsi dalle stesse, la scelta sarà soggetta ad uno specifico e puntuale onere motivazionale.

In conclusione, con riferimento alle funzioni dell'Organismo di Vigilanza gli Ermellini hanno sottolineato la sua corretta funzione di 'guardiano' dell'idoneità ed adeguatezza del Modello 231 e non della gestione della società.

## **Antiriciclaggio: istituzione del Registro dei Titolari Effettivi, adempimenti necessari e termini**

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022 il decreto attuativo del Registro sulla titolarità effettiva, entrato in vigore il 9 giugno 2022.

Il principale impatto che ne deriva è l'obbligo per imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali ed istituti giuridici affini di comunicare i dati e le informazioni circa la propria titolarità effettiva al Registro delle imprese, ai fini della loro iscrizione e conservazione, in attuazione di quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii., con finalità di pubblicità verso Autorità e terzi.

La comunicazione relativa alla titolarità effettiva deve essere effettuata dagli amministratori per le imprese dotate di personalità giuridica, del fondatore, ove in vita, o dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione per le persone giuridiche private e dal fiduciario per trust o istituti giuridici affini.

Con particolare riferimento alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, tali informazioni devono essere acquisite a cura degli amministratori richiedendole al titolare



effettivo e, qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, gli amministratori sono tenuti a rivolgere un'espressa richiesta ai soci rispetto ai quali si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente.

L'inerzia o il rifiuto ingiustificato del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo, ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente, rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'art. 2377 c.c., delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.

La comunicazione dovrà essere inoltrata tra settembre e ottobre (indicativamente, entro il 7 ottobre 2022). Eventuali successive modifiche dovranno essere comunicate al Registro delle imprese entro 30 giorni dall'intervenuta variazione.

La comunicazione, resa mediante autodichiarazione tramite il modello di comunicazione unica di impresa, deve essere sottoscritta in modalità digitale dal dichiarante, con possibilità di avvalersi di un intermediario accreditato esclusivamente per supporto alla predisposizione e alla presentazione della medesima.

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'art. 2630 c.c. che prevede, in caso di mancata esecuzione di comunicazioni presso il Registro delle imprese da parte di soggetti che vi sono tenuti per legge, una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 103 a Euro 1.032.



# Privacy

## UE, arriva il regolamento sulla *governance* dei dati

Il Regolamento UE relativo “*alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724*” (c.d. Regolamento sulla Governance dei Dati, nel prosieguo anche il ‘**Regolamento**’), che è stato approvato dal Consiglio europeo il 16 maggio 2022 ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, rappresenta un tassello fondamentale del quadro normativo per la costruzione del mercato unico dei dati e di un’economia basata su essi. Con il Regolamento si persegue un obiettivo primario della *Strategia Europea per i Dati* delineata il 19 febbraio 2020 dalla Commissione Europea.

Scopo del Regolamento è, in particolare, quello di rafforzare l’economia dei dati in tutta l’Unione stabilendo, tra l’altro, meccanismi affidabili e sicuri per (i) consentire agli enti pubblici di condividere alcune categorie di dati protetti per il loro riutilizzo ai fini della ricerca e l’innovazione in Europa, (ii) aumentare la fiducia nei servizi di intermediazione dei dati e (iii) promuovere l’“altruismo dei dati”.

In primo luogo, viene introdotta la facoltà per gli enti pubblici di consentire il riutilizzo di quei dati, in proprio possesso, che sono protetti per motivi di: (a) riservatezza commerciale; (b) riservatezza statistica; (c) protezione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi; e/o (d) protezione dei dati personali. Il Regolamento mira ad aumentare la quantità di dati disponibili per il riutilizzo all’interno dell’Unione, consentendo ai dati del settore pubblico di essere utilizzati per finalità, commerciali e non commerciali, diverse da quelle per cui sono stati originariamente raccolti.

La messa a disposizione dei predetti dati, tuttavia, deve avvenire previa implementazione di adeguate misure tecniche, organizzative e legali atte a garantire il pieno mantenimento della privacy e della riservatezza cui gli stessi dati sono soggetti.

Inoltre, anche in considerazione dell’obiettivo di ridurre il divario digitale sul territorio eurounitario, per il riutilizzo dei dati, gli enti pubblici non potranno imporre condizioni e tariffe che abbiano carattere esclusivo o discriminatorio ovvero che possano in altro modo limitare la concorrenza.

In secondo luogo, per incentivare la condivisione dei dati tra gli enti pubblici, i cittadini e le aziende private, il Regolamento introduce la figura dell’intermediario di dati - vale a dire un soggetto tecnicamente in grado di evitare un qualsiasi uso illecito e improprio dei dati - che gestirà lo scambio di informazioni attraverso piattaforme digitali progettate appositamente per questo scopo.

Gli intermediari dovranno notificare alle autorità pubbliche - che saranno individuate ai sensi del Regolamento - la loro intenzione di prestare servizi di condivisione dei dati, nonché soddisfare requisiti rigorosi per garantire la loro neutralità, la protezione dei dati confidenziali o personali e la sicurezza dello spazio cibernetico. I fornitori di tali servizi, inoltre, non potranno utilizzare i dati condivisi per finalità non pertinenti con la fornitura del servizio di intermediazione e non potranno trarre vantaggio dai dati, ad esempio vendendoli.

In terzo luogo, il Regolamento mira anche a incoraggiare le persone a fornire volontariamente i dati personali per finalità di interesse pubblico, creando le condizioni di fiducia al c.d. ‘altruismo dei dati’. A tal fine, verranno creati degli ‘spazi per i dati personali’ per garantire che i dati condivisi vengano utilizzati solo per gli scopi che gli individui che li hanno forniti hanno accettato, come, ad esempio, la ricerca in settori quali la sanità, l’energia o l’agricoltura, o una combinazione di tali settori, ad esempio l’energia e il clima. Gli enti *non profit* avranno la possibilità di iscriversi a un registro pubblico di organizzazioni per l’“altruismo dei dati” per intraprendere e promuovere iniziative di trattamento sui dati donati per fini altruistici, nel rispetto degli intransigenti principi di trasparenza e correttezza previsti dal Regolamento medesimo.

Per gestire i procedimenti amministrativi per la circolazione dei dati del settore pubblico, per l’erogazione dei servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione delle ‘organizzazioni di altruismo’ dei dati, il Regolamento individua nuove autorità competenti con poteri attuativi e di vigilanza. Inoltre, viene istituito il Comitato europeo per l’innovazione in materia di dati che avrà, tra gli altri, il compito di consigliare e assistere la Commissione nel migliorare l’interoperabilità dei servizi di intermediazione dei dati e nell’emanare le linee guida e raccomandazioni per facilitare lo sviluppo di spazi cibernetici di dati.



Giova infine evidenziare che il Regolamento, in modo molto simile a quanto previsto dal GDPR, introduce specifiche garanzie per il trasferimento dei dati verso paesi extra UE. Ciò, nell'intento del legislatore europeo, servirà anche a favorire lo sviluppo di piattaforme implementate su infrastrutture informatiche localizzate nel territorio europeo.

L'introduzione del Regolamento sulla *governance* dei dati, le cui previsioni si applicheranno 15 mesi dopo la sua entrata in vigore, potrà comportare un aumento esponenziale delle transazioni e dei trasferimenti di dati personali e non personali tra enti pubblici, privati e cittadini. Il traffico di dati dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle norme del Regolamento e della normativa nazionale ed europea applicabile al contesto. Il Regolamento demanda inoltre alle autorità il compito, tra gli altri, di definire le linee guida e supportare gli operatori a sviluppare l'interoperatività nello spazio cibernetico, così da rendere lo stesso accessibile in modo non discriminatorio, paritario e sicuro.

Anche in Italia, come indicato nel Piano Triennale dell'informatica per la Pubblica Amministrazione, la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è un obiettivo strategico perseguito dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Questo obiettivo si può perseguire solo se verrà garantito l'accesso a un sempre maggiore numero di dati, assicurando il miglioramento delle modalità e della capacità di utilizzarli.

## Linee guida n. 4/2020 sul calcolo delle sanzioni amministrative da violazione delle disposizioni del GDPR

L'EDPB ha recentemente pubblicato in libera consultazione le *'Guidelines n. 04/2022 on calculation of administrative fines under the GDPR'*. Tali nuove linee guida - che, come di consueto, sono state sottoposte alla procedura di consultazione pubblica prima dell'adozione - si propongono di fornire alle singole Autorità di controllo (in Italia il Garante della Protezione dei Dati Personali) una procedura comune ed uniforme per la determinazione delle sanzioni amministrative da comminare in caso di violazione delle disposizioni del GDPR.

Si tratta di un'esigenza emersa sin dall'introduzione della Direttiva 95/46/CE (precedente al GDPR), ma che trova maggior urgenza alla luce della 'strategia europea dei dati' delineata dalla Commissione europea nel 2020, con l'obiettivo di conseguire una posizione di leadership eurounitaria nel mercato mondiale dei dati. L'equivalenza delle sanzioni comminate nei diversi Stati membri a presidio della normativa GDPR, infatti, costituisce una delle condizioni necessarie per la realizzazione di un mercato unico europeo dei dati conveniente dal punto di vista economico e, al tempo stesso, sicuro dal punto di vista della tutela dei diritti. In tale ottica, le linee guida mirano, da un lato, a contrastare i fenomeni di *forum shopping* (i.e. il fenomeno per cui è possibile scegliere di incardinare un procedimento di fronte a una delle diverse giurisdizioni astrattamente competenti a conoscere la materia) e dall'altro a garantire l'omogeneità delle condizioni in cui operano le singole aziende, così promuovendo la *fair competition* nel settore.

Un tentativo in questo senso, peraltro, era già stato fatto dall'*ex WP29* (il gruppo di lavoro delle autorità di controllo europee precedente all'EDPB) con l'emanazione delle 'Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679'. Il documento si proponeva di promuovere un "*approccio armonizzato alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di protezione dei dati personali*" dettagliando una serie di principi e criteri che ogni autorità di controllo dovrebbe prendere in considerazione nel commisurare la sanzione da erogare.

Tuttavia, l'introduzione di tali linee guida, pur rivelandosi uno strumento prezioso per le autorità di controllo, non ha impedito la creazione di sostanziali discrasie fra i diversi metodi di determinazione delle somme adottati dagli Stati membri; con il conseguente sorgere di problematiche rilevanti in tema di prevedibilità delle sanzioni e certezza del diritto. Al fine di porre rimedio a tale fenomeno, le nuove linee guida introducono una metodologia di commisurazione delle sanzioni applicabile uniformemente sull'intero territorio eurounitario. L'obiettivo dell'EDPB, con l'introduzione di tale procedura, è quello di definire un percorso di commisurazione della sanzione che consenta a tutte le Pubbliche Amministrazioni dell'Unione di operare sulla base dei medesimi criteri e di valutare gli elementi indicati dal GDPR secondo il medesimo ordine, pur senza togliere alle autorità di controllo il proprio margine di discrezionalità.

In concreto, la metodologia EDPB si compone di cinque passi consequenziali: (i) identificazione di eventuali concorsi di violazioni, ovvero si capisce se una condotta rilevante debba essere considerata come una o più violazioni; (ii) determinazione della base sanzionatoria da applicare secondo le disposizioni del GDPR (fino a Euro 10 milioni / 2% del fatturato mondiale annuo o fino a Euro 20 milioni / 4% del fatturato mondiale annuo); (iii) individuazione di eventuali circostanze che possano mitigare o aggravare la rilevanza



dell'infrazione ed effettuare le relative correzioni in aumento o in diminuzione della base sanzionatoria; (iv) verifica che la sanzione così ottenuta non superi il massimo edittale consentito dal Regolamento; (v) verifica che la sanzione così ottenuta sia efficace, dissuasiva e proporzionata.

Si tratta, con tutta evidenza, di un procedimento particolarmente articolato che ha l'obiettivo di permettere all'autorità di controllo di effettuare con ampia discrezionalità tutte le valutazioni prescritte dal GDPR, garantendo al tempo stesso che tali valutazioni vengano compiute in maniera coerente con un procedimento uniforme in ogni Stato Membro.

L'utilizzo di tale procedura di per sé, tuttavia, non pare da solo essere idoneo a garantire l'effetto di uniformità perseguito. Come infatti evidenziato da alcuni commentatori, il gran numero di valutazioni da effettuare potrebbe facilmente portare le autorità di controllo ad applicare metri di giudizio indipendenti nell'ambito dei diversi 'passi' della procedura, così vanificando l'intento iniziale dell'EDPB.

## Videosorveglianza e violazione della normativa privacy

Il 92% delle telecamere non sono conformi al GDPR e le infrazioni sulla videosorveglianza costano Euro 4 milioni alle imprese. Le città italiane diventano sempre più digitali e invase dalle telecamere, ma il rispetto della privacy dei cittadini non avanza di pari passo.

Oltre un sesto delle sanzioni delle autorità europee in materia di privacy riguarda l'installazione e/o la gestione di telecamere di sorveglianza. All'indomani dell'operazione '*Rear window*' della Polizia postale e della procura di Milano - 11 persone indagate per accesso abusivo a sistemi informatici in associazione per delinquere, obiettivo i sistemi di videosorveglianza di hotel, locali pubblici e privati, craccati e venduti sul *web* - una ricerca di *Federprivacy* in collaborazione con *Ethos Academy* rivela che la stragrande maggioranza dei dispositivi installati non sarebbe in regola.

Solo l'8% del campione (su un totale di 2.017 persone scelte tra i contatti dell'ente) entrato in un esercizio pubblico dotato di un sistema di videosorveglianza, dichiara di aver trovato esposta una regolare informativa che avverta in modo chiaro e trasparente della presenza di telecamere, corredata dei giusti riferimenti normativi.

È inoltre emerso che nelle aree geografiche del sud Italia, solo il 3% delle aziende di appartenenza dei professionisti intervistati sono dotate di un *Data Protection Officer* (DPO) o di un'altra figura dedicata alle tematiche della privacy e che solo il 15% dei professionisti avverte la necessità di ulteriori approfondimenti in materia.

Risulta pertanto sempre più scarsa la consapevolezza e la sensibilità per la tutela della privacy per buona parte degli addetti ai lavori, nonostante le Linee guida n. 3/2019 pubblicate dai garanti europei abbiano provveduto da più di due anni tutti i chiarimenti necessari e anche l'implementazione di un nuovo modello di cartello che ancora stenta a sostituire i vecchi avvisi che fanno riferimento all'abrogato art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, e che spesso non risultano neppure compilati con le indicazioni del titolare del trattamento e con lo spazio delle finalità delle telecamere lasciati in bianco.

In attesa della (probabile) stretta sui controlli anche del Garante italiano, la rilevazione statistica di *Federprivacy* sottolinea che, nonostante gli anni di vigenza del GDPR, nel nostro Paese c'è ancora un *gap* culturale notevole sulla materia; occorre pertanto effettuare una riflessione sulla necessità di una formazione adeguata e puntuale per gli addetti ai lavori per sviluppare competenze adeguate e mettere in sicurezza la propria impresa e il committente.

## Garante Privacy stop all'uso di Google Analytics: dati trasferiti negli USA senza adeguate garanzie

Il sito *web* che utilizza il servizio Google Analytics (GA), senza le garanzie previste dal Regolamento (UE) 2016/679, viola la normativa sulla protezione dei dati, in quanto, trasferisce i dati degli utenti negli Stati Uniti, Paese che risulta essere privo di adeguato livello di protezione.

Quanto suddetto, è stato affermato dal Garante per la privacy a conclusione di una istruttoria avviata sulla base di una serie di reclami e svolta in coordinamento con altre autorità privacy europee.



Dall'indagine del Garante è emerso che i gestori dei siti *web* che utilizzano GA raccolgono, mediante *cookie*, informazioni sulle interazioni degli utenti con i predetti siti, le singole pagine visitate e i servizi proposti. Tra i molteplici dati raccolti possono essere elencati: l'indirizzo IP del dispositivo dell'utente e le informazioni relative al *browser*, al sistema operativo, alla risoluzione dello schermo, alla lingua selezionata, nonché data e ora della visita al sito *web*. Tali informazioni sono risultate oggetto di trasferimento verso gli Stati Uniti.

Inoltre, nel dichiarare l'illiceità del trattamento è stato ribadito che l'indirizzo IP costituisce un dato personale e anche nel caso fosse troncato non diverrebbe un dato anonimo, considerata la capacità di Google di arricchirlo con altri dati di cui è in possesso.

All'esito di tali accertamenti il Garante ha adottato il primo di una serie di provvedimenti con cui ha ammonito Caffèina Media S.r.l. che gestisce un sito *web*, ingiungendo alla stessa di conformarsi al GDPR entro novanta giorni. Il tempo indicato è stato ritenuto congruo per consentire al gestore di adottare misure adeguate al trasferimento, pena la sospensione dei flussi di dati effettuati, per il tramite di GA, verso gli Stati Uniti. Allo scadere del termine di 90 giorni assegnato alla società, il Garante procederà, anche sulla base di specifiche attività ispettive, a verificare la conformità al Regolamento UE dei trasferimenti di dati effettuati dai titolari.

Il Garante ha evidenziato, in particolare, la possibilità, per le autorità governative e le agenzie di intelligence statunitensi, di accedere ai dati personali trasferiti senza le dovute garanzie, rilevando al riguardo che, alla luce delle indicazioni fornite dall'EDPB (Raccomandazione n. 1/2020 del 18 giugno 2021), le misure che integrano gli strumenti di trasferimento adottate da Google non garantiscono, allo stato, un livello adeguato di protezione dei dati personali degli utenti.

Con l'occasione l'Autorità richiama all'attenzione di tutti i gestori italiani di siti *web*, pubblici e privati, l'illiceità dei trasferimenti effettuati verso gli Stati Uniti attraverso GA.

Pertanto, invita tutti i titolari del trattamento a verificare la conformità delle modalità di utilizzo di *cookie* e altri strumenti di tracciamento utilizzati sui propri siti *web*, con particolare attenzione a Google Analytics e ad altri servizi analoghi, con la normativa in materia di protezione dei dati personali.



# Intellectual Property

## La tutela del marchio cromatico: il caso 'Jaune-orangé'

Il Tribunale di Torino, con sentenza 29 marzo 2022, n. 1347, si è espresso con riferimento alla nota tematica del c.d. 'marchio di colore', in riferimento a un caso di contraffazione e concorrenza sleale in violazione dei diritti di esclusiva sul rinomato marchio di colore c.d. 'Jaune-orangé' (ovvero una particolare tonalità tra il giallo e l'arancio denominata in francese, appunto, 'Jaune-orangé') utilizzato da una nota casa vinicola per contraddistinguere i propri prodotti.

Con riferimento al c.d. 'marchio di colore', con ciò dovendosi intendere la registrazione come marchio d'impresa di un determinato colore, si deve ricordare come la Corte di Giustizia dell'Unione europea abbia affermato la possibilità di registrare come marchio una determinata tonalità monocromatica.

Ciò a condizione che tale tonalità presenti, tra gli altri, specifici requisiti, quali: (i) il colore deve rappresentare uno strumento di comunicazione di impresa; (ii) il colore deve servire a distinguere i prodotti di un'impresa particolare.

Tanto premesso, il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale torinese originava dalla richiesta di tutela di un marchio cromatico, quale derivante dalla violazione di un accordo transattivo sottoscritto tra le parti in causa.

Con la transazione la convenuta aveva, infatti, precedentemente riconosciuto che parte attrice era titolare di specifici diritti di esclusiva sul marchio cromatico oggetto di causa 'Jaune-orangé', e si era impegnata a non utilizzare un colore simile sui propri prodotti, in tal senso andando ad utilizzare in sostituzione un altro colore (nel caso di specie Pantone 143C).

La causa veniva quindi proposta a seguito della violazione dei termini della transazione da parte della convenuta.

Il Tribunale di Torino, nella pronuncia in esame, ha ribadito che anche un mero marchio cromatico e quindi un marchio privo di componenti denominative o figurative può costituire un marchio validamente registrabile, identificando inoltre il marchio dell'attrice quale valido marchio cromatico.

Il Tribunale di Torino nel raggiungere tale decisione, ha ribadito che:

- ai sensi dell'art. 7 c.p.i. "*possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare ... le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese*";
- l'art. 4 del Regolamento (UE) 2017/1001 stabilisce la possibilità di registrare come marchi i colori dei prodotti o dei loro imballaggi, a condizione che tali colori risultino idonei a: "*a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare*";
- l'EUIPO, con decisione del 25 febbraio 2015, ha rigettato una domanda di nullità del marchio dell'UE n. 747 949 dell'attrice (sempre il marchio cromatico in parola), presentata da un terzo concorrente e sempre l'EUIPO, con la decisione del 12 novembre 2018 ha rigettato una nuova domanda di nullità del già menzionato marchio dell'Unione europea, così confermando in più di una occasione la validità della registrazione di parte attrice;
- con sentenza del 15 settembre 2021, il Tribunale dell'Unione europea ha affermato che la registrazione del marchio attoreo concerne un marchio di colore puro, e non un marchio figurativo, in tal modo confermando la validità del marchio di colore dell'attrice.

Tanto premesso, il Tribunale di Torino ha successivamente affermato che il comportamento contestato a parte convenuta costituiva:

- un inadempimento grave delle obbligazioni assunte da parte convenuta per mezzo della transazione intervenuta, e



- il compimento di atti di concorrenza sleale per confusione con i segni distintivi notori della parte attrice e di conseguenza per scorrettezza professionale ed
- un caso di contraffazione del marchio 'Jaune-orangé' di parte attrice.

## Illecita evocazione della DOP Grana Padano: la recente decisione del Tribunale di Venezia

La Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Venezia ha accolto, con decisione del 25 maggio 2022, il ricorso presentato del Consorzio di Tutela grana Padano DOP in merito all'utilizzo illecito del termine 'Grana', per come proposto, contro una azienda veneta impegnata nella produzione e commercio di latticini e derivati.

In particolare, la convenuta proponeva usualmente sul mercato europeo un formaggio di propria produzione - peraltro lavorato in Europa orientale - in associazione a diciture quali 'tipo Grana', inducendo così nel consumatore una confusione circa la effettiva riconducibilità - o meno - del formaggio della convenuta alla nota DOP italiana.

Il Tribunale di Venezia, all'esito del procedimento, ha accertato che l'uso del termine 'Grana', per come utilizzato dalla convenuta per comunicazioni rivolte a terzi, anche a mezzo *web* o *social network*, in relazione al proprio formaggio 'Gran Moravia', costituiva violazione per illecita evocazione della DOP 'Grana Padano', nonché un atto di concorrenza sleale *ex art. 2598*, comma 3, c.c..

Giova ricordare che l'art. 2598, comma 3, c.c. dispone che "[...] *compie atti di concorrenza sleale chiunque:*

- *usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione ex art. 2564, con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;*
- *diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;*
- *si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda".*

Il Tribunale di Venezia ha, quindi, ordinato alla convenuta di cessare, nelle comunicazioni rivolte a terzi, anche a mezzo *web* o *social network*, l'utilizzo del termine 'Grana' in riferimento al formaggio 'Gran Moravia', nonché di rimuovere dai propri siti *web* il materiale promozionale e pubblicitario recante il suddetto termine per indicare il proprio prodotto.

Il Tribunale ha altresì stabilito a carico della convenuta una penale per ogni giorno di ritardo nella rimozione del materiale pubblicitario e promozionale rammentato, e condannato la convenuta a pagare in favore del consorzio i danni identificati in corso di causa.

Dati i reiterati illeciti similari al caso in oggetto, è stato più volte sostenuto dal Consorzio di tutela Grana Padano che il termine 'Grana' è associabile unicamente al Padano, in quanto prodotto DOP più consumato al mondo e di inestimabile successo tra i consumatori italiani ed esteri e che per tale motivo viene spesso imitato o soggetto ad azioni protese a far confondere prodotti diversi e meno pregiati con il Grana Padano.





# Labour

## Bonus 200 Euro per tutte le categorie di lavoratori

Attraverso il **decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50** (c.d. 'Decreto Aiuti'), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è stato introdotto un sostegno economico per diverse categorie di persone, tramite la corresponsione di un'**indennità una tantum di Euro 200** ('Bonus 200 Euro'). In sede di conversione non sono state apportate modifiche alla disciplina del suddetto sostegno economico.

La [Circolare INPS 24 giugno 2022, n. 73](#) – che rimane valida anche dopo la conversione del decreto – fornisce le **istruzioni (e i beneficiari) di detta indennità** che riguarderà una platea di persone piuttosto estesa (seppur con alcune eccezioni).

*In primis*, è stato specificato che tale indennità potrà essere riconosciuta nello specifico a: (i) i **lavoratori dipendenti** (destinatari dell'esonero contributivo (0,8%) della quota a carico del lavoratore, con riferimento ai contratti di lavoro stipulati prima del 24 giugno 2022); (ii) i **titolari di pensioni residenti in Italia** (i trattamenti devono avere decorrenza anteriore al 30 giugno 2022 e il reddito personale IRPEF non deve superare, per l'anno 2021, Euro 35 mila); (iii) i **titolari di assegno ordinario di invalidità qualora l'erogazione dell'assegno sia in scadenza entro il 30 giugno 2022**; (iv) i **titolari di assegni di disoccupazione e beneficiari indennità Covid-19** (NASpl e DIS-COLL, nonché titolari di disoccupazione agricola per il 2022); (v) i **beneficiari del Reddito di Cittadinanza** purché i componenti del nucleo non abbiano già beneficiato dello stesso contributo in quanto appartenenti ad altre categorie destinatarie del medesimo Bonus; (vi) i **lavoratori autonomi occasionali, stagionali, co.co.co, spettacolo, settore agricolo, vendite a domicilio con partita IVA**; (vii) i **lavoratori domestici** che abbiano in essere rapporti di lavoro al 18 maggio 2022, con un reddito riferito all'anno 2021, non superiore ad Euro 35 mila.

Con esclusione dei lavoratori agricoli a tempo determinato, sarà il **datore di lavoro** a riconoscere il Bonus 200 Euro ai propri lavoratori, previa dichiarazione da parte dei medesimi di non essere titolari di trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di Reddito di Cittadinanza. Il Bonus 200 Euro sarà corrisposto con la retribuzione di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia UNIEMENS che dovrà essere inviata entro il 31 agosto 2022, ovvero, in ragione dei singoli rapporti di lavoro o della previsione dei CCNL applicati, con la retribuzione di giugno 2022 (erogata nel mese di luglio 2022), con denuncia UNIEMENS da inviare entro il 31 luglio.

La predetta **autodichiarazione non è necessaria** per i dipendenti pubblici, qualora il pagamento delle retribuzioni sia gestito tramite l'apposito sistema informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I titolari di pensioni, titolari di assegno ordinario di invalidità, titolari di assegni di disoccupazione e beneficiari indennità Covid-19 e i beneficiari del Reddito di Cittadinanza riceveranno il Bonus 200 Euro in automatico grazie ad una maggiorazione dell'assegno mensile.

Dovranno invece presentare domanda all'INPS - personalmente - i **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, iscritti alla gestione separata e con un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e con un reddito non superiore a Euro 35.000 per il 2021; i **lavoratori stagionali**, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, con un reddito non superiore a Euro 35.000; i **lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo** con 50 contributi giornalieri nel 2021, con un reddito non superiore a Euro 35.000; i **lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall'art. 2222 del Codice Civile, iscritti alla gestione separata alla data del 18 maggio 2022, che abbiano versato almeno un contributo mensile nel corso del 2021; i **lavoratori incaricati alle vendite a domicilio**, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla gestione separata alla data del 18 maggio 2022, con un reddito, per il 2021, superiore a Euro 5.000 derivante da tale attività.



## Il CCNL chimico-farmaceutico: intesa sul rinnovo

Le rappresentanze sindacali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e quelle aziendali di Federchimica e Farminindustria - nel mese di giugno 2022 - hanno sottoscritto un accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore chimico farmaceutico che presenta diverse novità sia sotto l'aspetto economico che quello normativo. Successivamente alla sottoscrizione dell'ipotesi di tale accordo, a decorrere dal 1° luglio 2022, il contratto avrà vigenza triennale e provvederà a disciplinare - tra le varie - diverse tematiche.

Per ciò che attiene **l'aspetto economico**, l'accordo ha voluto garantire un trattamento economico minimo per la categoria D1, prevedendo un incremento di Euro 204, suddiviso in 5 tranche durante i 36 mesi di vigenza contrattuale (Euro 50 dal 1° luglio 2022; Euro 30 dal 1° gennaio 2023; Euro 36 dal 1° luglio 2023; Euro 68 dal 1° luglio 2024; Euro 20 dal 1° giugno 2025).

Per ciò che attiene invece **l'aspetto normativo** sono state integrate tematiche rilevanti quali - ad esempio - l'orario di lavoro, maggiorazioni, malattia e infortunio, formazione, etc. Nello specifico, per quanto riguarda la disciplina **dell'orario di lavoro**, è stato pattuito che nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti di legge e contrattuali, prestazioni eccedenti o straordinarie nonché lavoro notturno e festivo e in regime di reperibilità per le attività e con le modalità concordate a livello aziendale, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. In tema di **malattia e infortunio**, in caso di ricovero ospedaliero, è stato concordato che il trattamento economico venga corrisposto a decorrere dal quattordicesimo giorno di assenza del lavoratore. Sul tema della **formazione**, invece, è stata prevista la possibilità di utilizzare 2,5 giornate di riposo per la partecipazione a progetti formativi, in caso di realizzazione di percorsi formativi definiti in accordi aziendali in cui si utilizzeranno 1,5 giornate di riposo.

Inoltre, per situazioni di particolare difficoltà dell'impresa, l'accordo di rinnovo ha previsto (parte II) linee-guida che consentano di **raggiungere temporanee intese modificative delle regolamentazioni contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro**: e ciò al fine di dare un contributo alla salvaguardia dell'impresa e della sua occupazione e/o al suo consolidamento e/o al suo sviluppo ovvero, per situazioni anche non di criticità, di favorire nuovi investimenti funzionali alla salvaguardia e/o al consolidamento e/o allo sviluppo dell'impresa stessa e della sua complessiva occupazione.

Inoltre, con l'obiettivo di promuovere un'impresa focalizzata sulla parità di genere e sulla conciliazione vita/lavoro, viene inserita una sezione tutta nuova in cui viene condivisa l'opportunità di valorizzare le previsioni contrattuali e agevolare la diffusione, a livello aziendale, di scelte funzionali al raggiungimento di tale obiettivo. Infatti, tra le varie, viene inserita un'apposita previsione dedicata al lavoro **part-time per lavoratori con familiari a carico portatori di handicap** ai sensi della legge n. 104/1992 al fine di conciliare vita lavorativa e personale e promuovere l'inclusione sociale.

Per quanto riguarda **il tema del welfare**, inoltre, al fine di agevolare l'iscrizione consapevole di tutti i dipendenti ai Fondi settoriali, l'accordo di rinnovo ha convenuto di attivare un meccanismo di accesso - anche per i non iscritti - attraverso una piattaforma elettronica. In tal modo, i lavoratori potranno direttamente verificare i vantaggi offerti, anche per ciò che attiene l'assistenza sanitaria e la previdenza complementare.

Nel nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro verrà poi inserita una nuova sezione dedicata alla trasformazione digitale sul lavoro, alle relazioni industriali e alla sicurezza, salute e ambiente, ponendo l'accento su tre innovazioni organizzative: **lavoro da remoto, automazione industriale e analisi dei 'big data'**.

Il nuovo contratto prevede quindi forme di maggiore flessibilità sotto il profilo organizzativo, con particolare riferimento alla disciplina del lavoro agile e del lavoro a tempo parziale, per la tutela della persona, della genitorialità e delle situazioni familiari complesse.

Si rimanda però alla pubblicazione del nuovo testo contrattuale - e alla sua definitiva approvazione - per un'analisi più dettagliata di un contratto che sembrerebbe regolare un settore dotato di un sistema di relazioni industriali moderno, partecipativo ed efficace.



# ESG

## Legge SalvaMare

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2022 la **legge 17 maggio 2022, n. 60**, recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare.

La legge persegue l'obiettivo di contribuire al **risanamento dell'ecosistema marino** e alla **promozione dell'economia circolare**, nonché alla **sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi** volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

Tra le varie misure introdotte si segnalano in particolare le disposizioni volte a semplificare e favorire la gestione dei **rifiuti pescati in mare** (accidentalmente o raccolti volontariamente), che vengono **equiparati ai rifiuti delle navi** e che **possono essere conferiti** da comandanti di nave o conducenti di natanti gratuitamente **presso gli impianti portuali di raccolta**.

I rifiuti oltre che pescati accidentalmente, possono venire raccolti volontariamente, anche attraverso campagne di pulizia la cui organizzazione dovrà essere effettuata con modalità stabilite dal Ministro della transizione ecologica e che, nelle more, potranno essere iniziate trascorsi 30 giorni dalla presentazione di apposita istanza.

Per lo svolgimento di tali attività non viene richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

La legge prevede poi un **riconoscimento ambientale** (i) per gli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzino materiali di ridotto impatto ambientale e partecipino a campagne di pulizia o conferiscano i rifiuti accidentalmente pescati e (ii) per i possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperino e conferiscano a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.

## Valorizzazione e promozione dei prodotti a chilometro zero

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2022 la **legge 17 maggio 2022, n. 61**, contenente norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

La legge persegue l'obiettivo di favorire il consumo e la commercializzazione di tali prodotti, garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.

I comuni sono chiamati a riservare almeno il 30% del totale dell'area destinata al **mercato** e, per la pesca, delle aree prospicienti punti di sbarco a imprenditori agricoli e della pesca, in forma singola o associati, esercenti la vendita diretta di tali prodotti. Al contempo, la destinazione alla vendita di tali prodotti di particolari aree all'interno dei locali degli esercizi della **grande distribuzione** commerciale può essere favorita da Regioni ed enti locali.

Ai fini dell'**aggiudicazione dei servizi di ristorazione**, la valutazione dell'offerta tecnica dovrà tener conto degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica, nonché del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di *green economy*, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'art. 34 del codice dei contratti pubblici, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale.

È prevista inoltre l'istituzione dei **loghi 'chilometro zero' e 'filiera corta'**, le condizioni e modalità per l'attribuzione dei quali verranno stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro la fine del mese di settembre.

I loghi potranno essere esposti nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione, ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posti in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, oltre ad essere pubblicati nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione di tali prodotti.



L'utilizzo delle definizioni o dei loghi in maniera non conforme alla legge, nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 1.600 a Euro 9.500.

## Parità di genere: nuove misure di rafforzamento in ambito pubblico

Al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, l'art. 5 del **decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36**, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 2022, n. 79, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022, ha previsto che le **amministrazioni pubbliche** adottino misure che attribuiscono vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato.

A tal fine, **entro il 30 settembre 2022**, verranno adottate specifiche **linee guida** dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità.

L'art. 34 del medesimo decreto ha inoltre apportato alcune modificazioni al codice dei contratti pubblici in tema di parità di genere al fine di armonizzare la relativa disciplina al nuovo sistema di certificazione della parità di genere introdotta dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, in coerenza con lo specifico obiettivo del PNRR.

Più specificamente, **a decorrere dal 1° maggio 2022, il possesso della certificazione della parità di genere** prevista dall'art. 46-bis del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) costituisce una ulteriore **ipotesi di riduzione (del 30%) della garanzia c.d. provvisoria** (pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito) per la partecipazione alla procedura, da presentare sotto forma di cauzione o fidejussione ai sensi dell'art. 93, comma 7, del codice dei contratti pubblici, al pari di quanto già previsto per le imprese in possesso del *rating* di legalità e *rating* di impresa o della attestazione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, o in possesso di certificazione *social accountability* 8000 o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001.

L'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere, può inoltre costituire un **criterio premiale applicabile alla valutazione delle offerte** per l'aggiudicazione degli appalti, ai sensi dell'art. 95, comma 13, del codice dei contratti pubblici, al pari di quanto già previsto per coloro che offrano beni, lavori o servizi che presentino un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero.

## Finanza sostenibile: pubblicato un quaderno Consob sulla gestione del risparmio e sostenibilità

Nel mese di giugno 2022 Consob ha pubblicato il Quaderno di finanza sostenibile dal titolo 'Gestione del risparmio e sostenibilità: l'approccio dei gestori in Italia'.

Il Quaderno illustra i risultati emersi a fronte di una indagine rivolta ad un gruppo di gestori di attivi operanti in Italia, associati di Assogestioni.

L'indagine ha tenuto conto di una serie di aspetti, tra cui le modalità di integrazione dei fattori ESG nelle strategie di investimento e nelle attività di *stewardship*, le motivazioni alla base dell'applicazione di criteri di investimento sostenibili e l'esistenza di eventuali barriere a tale integrazione, le modalità organizzative adottate, nonché la qualità delle informazioni non finanziarie pubblicate dagli emittenti.



Dall'analisi delle risposte pervenute dagli operatori coinvolti è emersa una **diffusa consapevolezza dell'importanza e centralità della sostenibilità**, che induce in larga parte i gestori di attivi intervistati a integrare i criteri ESG nelle strategie di investimento e nell'attività di *engagement*, ancorché con processi e strumenti tra loro non omogenei e che variano in funzione delle dimensioni degli operatori. Tra le barriere all'integrazione dei criteri di investimento sostenibile sono state evidenziate in particolare l'assenza di uno standard di rendicontazione obbligatorio e la mancanza di dati ESG verificati e certificati. Anche in ragione di ciò, gli obblighi vigenti in materia di rendicontazione non finanziaria non sono stati considerati adeguati dalla metà dei soggetti coinvolti nell'indagine. Tra le azioni suggerite per superare le criticità evidenziate, è emerso un generalizzato consenso sulla necessità di una maggiore standardizzazione dell'informativa e sull'adozione di un set di KPI comune a tutti gli emittenti.

### **Enti del terzo settore: agevolazioni a tutti gli enti che si iscrivono nel RUNTS**

L'art. 26 del **decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022 (c.d. 'Decreto Semplificazioni'), estende a tutti gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), a decorrere dall'operatività del Registro stesso, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 104, comma 1, primo periodo, del Codice del Terzo Settore, e, quindi, una serie di agevolazioni fiscali (in materia di erogazioni liberali, titoli di solidarietà, *social lending*, *social bonus*, imposte indirette e tributi locali) cui prima potevano accedere solo gli enti che erano già iscritti nei precedenti registri delle organizzazioni di volontariato (Odv), Associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus.

La modifica introdotta consente ora di accedere alle agevolazioni anche agli enti di nuova costituzione o che prima dell'iscrizione al RUNTS non erano iscritti ad alcun registro.



## **Hanno contribuito a questo numero:**

Luigi Baumet

Paola Casaccino

Alessandro Colella

Manfredi Ferrari

Edoardo Ferrero

Sara Ficorilli

Giuditta Garattini

Silvano Geusa

Vittoria Ghisoni

Alessandro Guerra

Maria Paola Ingleto

Lorenzo Labruna

Alessandro Legnante

Mattia Loffarelli

Federico Morri

Veronica Nobili

Chiara Peja

Baldassare Puccio

Daria Risalvato

Marco Valdes

Valerio Zanardo



**Studio Associato**  
**Consulenza legale e tributaria**

**Contatti**

[it-fmLegalNewsletter@kpmg.it](mailto:it-fmLegalNewsletter@kpmg.it)

**Sedi**

**Milano**

Via Vittor Pisani 31, 20124  
Tel. 02 676441

**Ancona**

Via I° maggio 150/a, 60131  
Tel. 071 2916378

**Bologna**

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
Tel. 051 4392711

**Firenze**

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
Tel. 055 261961

**Genova**

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
Tel. 010 5702225

**Napoli**

Via F. Caracciolo 17, 80122  
Tel. 081 662617

**Padova**

Piazza Salvemini 2, 35131  
Tel. 049 8239611

**Perugia**

Via Campo di Marte 19, 06124  
Tel. 075 5734518

**Pescara**

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
Tel. 085 4210479

**Roma**

Via Curtatone 3, 00185  
Tel. 06 809631

**Torino**

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
Tel. 011 883166

**Verona**

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
Tel. 045 8114111



[kpmg.com/it/socialmedia](https://kpmg.com/it/socialmedia)

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.